

Codice A14000

D.D. 21 ottobre 2015, n. 669

D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione all'Ing. Mario FREGONARA MEDICI.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di approvare, ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008, la collaborazione dell'Ing. Mario Fregonara Medici con la Direzione "Sanità" – Settore "Logistica, edilizia e sistemi informativi" – per l'espletamento delle attività necessarie relativamente alla "RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE IN RACCORDO CON IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE, NONCHÉ LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA E REGOLE PER I FLUSSI INFORMATIVI SANITARI REGIONALI PER L'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO INFORMATIVO, IN PARTICOLARE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DELLA GESTIONE NELLE ASR DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE."
2. di provvedere alla stipula della Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
3. di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di un anno, con un impegno massimo di n. 4 giorni settimanali, dovrà essere fornito con le modalità definite nell'allegata Convenzione.
4. di dare atto che, in forza della DGR n. 15-9682 del 30 settembre 2008, la collaborazione dell'Ing. Mario FREGONARA MEDICI con i Settori della Direzione Sanità nel contesto della convenzione in oggetto rientra fra i rapporti di cooperazione istituzionale dei quali sia la Regione Piemonte, sia l'AOU "Maggiore della Carità" di Novara, potranno beneficiare nello svolgimento dei propri compiti istituzionali secondo principi di complementarietà e sinergia nella realizzazione del comune interesse pubblico, per quanto di competenza alla scala Regionale, ovvero a quella Aziendale.
5. di dare atto che, conseguentemente, tale convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MAGGIORE DELLA CARITA'" PER LA COLLABORAZIONE DELL'ING. MARIO FREGONARA MEDICI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL'AMBITO DEI SETTORI DELLA DIREZIONE SANITA'.

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stata approvata la stipulazione di un "Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara hanno sottoscritto il citato accordo quadro in data 26/11/2008;

DATO ATTO CHE:

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 3 del succitato accordo quadro, è attuativa del medesimo;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, con deliberazione direttoriale n. 489 del 30 luglio 2015 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. _____ del _____ ha approvato la stipulazione della presente Convenzione;
- l'Ing. Mario FREGONARA MEDICI ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Sanitaria.

Quanto sopra premesso,

TRA

la Regione Piemonte (C.F.: 80087670016), di seguito denominata Regione rappresentata dal Direttore regionale Dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - C.so Regina Margherita n. 153 bis;

E

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" (C.F.: 01521330033) di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Mario Minola, nato a Novara il 13/05/1958, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in C.so Mazzini n.18 a Novara;

E

l'Ing. Mario Fregonara Medici (omissis) nato a Novara il 02/06/1964, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della Deliberazione G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità intende avvalersi della collaborazione dell'Ing. Mario FREGONARA MEDICI con la Direzione "Sanità" – Settore "Logistica, edilizia e sistemi informativi" – per l'espletamento delle attività necessarie relativamente alla "RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE IN RACCORDO CON IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE, NONCHÉ LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA E REGOLE PER I FLUSSI INFORMATIVI SANITARI REGIONALI PER L'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO INFORMATIVO, IN PARTICOLARE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DELLA GESTIONE NELLE ASR DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE."

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

L'Ing. Mario Fregonara Medici si impegna a svolgere l'attività di cui al precedente articolo, presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità - Settori competenti alla programmazione sanitaria e ai sistemi informativi - Torino, durante il normale orario di servizio, per un impegno massimo di n. 4 giorni settimanali.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. All'Ing. Mario Fregonara Medici compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, l'Ing. Mario Fregonara Medici rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale

sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

L'Ing. Mario Fregonara Medici garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di adozione della determinazione del Direttore regionale ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per la Regione Piemonte

Il Direttore Regionale – dr. Fulvio Moirano

.....

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità"

Il Direttore generale dr. Mario Minola

.....

L'Ing. Mario Fregonara Medici

.....